

COMUNE DI AIRASCA



PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE/RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE

(ai fini del presente regolamento, per «Codice dei contratti» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni)

SOMMARIO

Articolo	OGGETTO
1	Oggetto del regolamento.
2	Ambito oggettivo di applicazione.
3	Ambito soggettivo di applicazione.
4	Conferimento degli incarichi.
5	Contenuto della progettazione.
6	Quantificazione del fondo.
7	Ripartizione del fondo.
8	Termini e penalità.
9	Liquidazione del fondo.
10	Abilitazione all'esercizio della professione.
11	Polizza assicurativa.
12	Responsabilità.
13	Proprietà dei progetti.
14	Disciplina di casi particolari.
15	Orario di lavoro e spese accessorie.
16	Tutela dei dati personali
17	Norme abrogate.
18	Pubblicità del regolamento.
19	Casi non previsti dal presente regolamento.
20	Rinvio dinamico.
21	Entrata in vigore.



Art. 1**Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento in relazione al disposto dell'art. 92, commi 5 e 6 del codice dei contratti, disciplina le modalità di riparto del fondo, costituito, nel limite massimo del 2 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, ovvero del 30% della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva.

Art. 2**Ambito oggettivo di applicazione.**

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi, quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme del presente regolamento se i lavori assumono rilievo economico superiore al 50 per cento.

2. Per atti di pianificazione si intende la redazione di:

- piano regolatore generale;
- piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
- piani per l'edilizia economica e popolare;
- piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
- piani di recupero di iniziativa pubblica;
- programma pluriennale di attuazione, e relative varianti;
- altri atti di pianificazione comunque denominati, di cui all'art. 92, comma 6, del D. LGS. n. 163/2006 e successive modifiche.

Art. 3**Ambito soggettivo di applicazione.**

1. I soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo sono:

- a) il personale dell'ufficio tecnico che ha redatto i progetti, il piano di sicurezza e/o gli atti di pianificazione;
- b) il responsabile del procedimento unico di cui all'art. 10 del codice dei contratti;
- c) il progettista;
- d) i collaboratori tecnici e amministrativi;
- e) il direttore dei lavori;
- f) il collaudatore.

2. Tra i soggetti destinatari dell'incentivo non è da ricomprensere il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, designato ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 494/96 e successive modifiche.

3. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività di progettazione, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

4. In caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportano predisposizione di elaborati progettuali, non spetta alcun incentivo, essendo quest'ultimo necessariamente collegato all'espletamento di un'attività di progettazione.

5. Nella dizione "atto di pianificazione" comunque denominato, vanno ricompresi anche gli atti a contenuto normativo, quali per esempio i regolamenti edilizi che accedono alla pianificazione, purché completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.

6. Per incaricato del collaudo, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del codice dei contratti, s'intende non solo il redattore del certificato di collaudo finale o certificato di regolare esecuzione, bensì anche l'incaricato del collaudo statico.

Art. 4**Conferimento degli incarichi.**

1. Nell'ambito del programma dei lavori pubblici predisposto dal competente organo dell'amministrazione, viene individuato, di volta in volta, il progetto o l'atto di pianificazione da redigere all'interno dell'ente.

2. Con il provvedimento di cui al comma precedente viene affidato l'incarico individuando altresì:

- a) il progettista abilitato, anche per la redazione del piano di sicurezza;
- b) il responsabile del procedimento unico, se per motivi di incompatibilità previsti da norme di legge o di regolamento, è soggetto diverso dal progettista;
- c) i collaboratori tecnici e amministrativi;
- d) il direttore dei lavori;
- e) il collaudatore.

Art. 5
Contenuto della progettazione.

1. La progettazione di opere e lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4, e 5 dell'art. 93 del codice dei contratti, nonché nel capo II del titolo III del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento o, se soggetto diverso, il progettista qualora in rapporto alla specifica tipologia ed alle dimensioni dei lavori da progettare ritenga le prescrizioni suddette insufficienti o eccessive, provvede a integrarle o a modificarle.
3. La redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni regionali. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva ed a tale evenienza va ricondotta la liquidazione a saldo del fondo di incentivazione.

Art. 6
Quantificazione del fondo.

1. Il fondo incentivante è costituito dal 0,5 per cento dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, ovvero dal 30% della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione.
2. La quantificazione e liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro e per ciascun atto di pianificazione.

Art. 7
Ripartizione del fondo.

1. Ai sensi del combinato disposto dai commi 7-bis e 17, secondo periodo, dell'art. 61 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni, il fondo è destinato per:

a) una quota pari allo 0,50 per cento dell'importo a base d'asta di ciascuna opera o lavoro, (comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente) alle finalità di cui all'art. 92, c.5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

b) una quota pari al 1,50 per cento viene acquisito alle economie di bilancio.

2. Nel rispetto della contrattazione decentrata, il fondo di cui al precedente art. 6, comma 1, viene ripartito tra i vari soggetti che hanno partecipato alla redazione del progetto o dell'atto di pianificazione secondo le seguenti percentuali:

a) responsabile del procedimento unico	10%
b) redattore del progetto	40%
c) redattore del piano di sicurezza	10%
d) direttore dei lavori	25%
e) collaudatore	10%
f) collaboratori tecnici	3%
g) collaboratori amministrativi	2%

Totale 100/100 100%

3. Nessun compenso è dovuto per le parti affidate a professionisti esterni.

4. L'individuazione dei collaboratori tecnici e amministrativi e la suddivisione percentuale della quota del fondo tra gli stessi è disposta con il provvedimento di affidamento dell'incarico.

5. Le quote di cui al comma 1 sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

6. Ai fini della individuazione dei soggetti di cui al comma 1, si intende:

a) per progettista: il tecnico o i tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati); tecnici incaricati della redazione del piano di sicurezza; incaricati della direzione lavori e del collaudo;

b) per collaboratori tecnici: coloro che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto o dell'atto di pianificazione, su disposizione dei tecnici di cui alla precedente lettera a) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

c) per collaboratori amministrativi: altri componenti l'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli elaborati.

7. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile del settore comunale Tecnico/Tecnico Manutentivo, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

8. Limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

9. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.

Art. 8**Termini e penalità.**

1. Con il provvedimento di incarico vengono stabiliti i termini per la conclusione del procedimento di redazione del progetto e dell'atto di pianificazione.

Art. 9**Liquidazione del fondo.**

1. Per i progetti di opere e lavori pubblici il responsabile del settore provvede alla liquidazione del fondo distintamente per ogni singola opera in corrispondenza all'approvazione del progetto.

2. Per la redazione degli atti di pianificazione, il compenso viene corrisposto nei seguenti termini:

- a) 10 per cento entro un mese dall'affidamento dell'incarico;
- b) 25 per cento entro un mese dalla consegna degli elaborati del progetto di massima;
- c) 25 per cento entro un mese dall'adozione del piano da parte dell'amministrazione;
- d) il saldo ad approvazione definitiva del piano.

Art. 10**Abilitazione all'esercizio della professione.**

1. I progetti o gli atti di pianificazione sono redatti dall'ufficio tecnico e firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.

2. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, se sono in servizio presso l'amministrazione, ovvero hanno ricoperto incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed hanno svolto e collaborato ad attività di progettazione.

Art. 11**Polizza assicurativa.**

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 5, del codice dei contratti, il comune assume l'onere del rimborso, per intero, al dipendente del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali.

Art. 12**Responsabilità.**

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Art. 13**Proprietà dei progetti.**

1. I progetti elaborati dall'ufficio tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'amministrazione comunale, la quale può farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art. 14**Disciplina di casi particolari.**

1. Se l'amministrazione richiede l'elaborazione di progetto stralcio del progetto esecutivo generale, il fondo incentivante è pari allo 0,25 per cento della spesa preventivata nello stralcio.

2. Se l'amministrazione richiede l'elaborazione di un progetto generale di massima e il progetto esecutivo ripartito in più parti, il fondo incentivante è pari allo 0,15 per cento sul progetto generale di massima ed all'ordinaria percentuale sui singoli progetti esecutivi.

3. In caso di varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi di legge, il fondo è calcolato in misura pari allo 0,50 per cento del maggior costo preventivato dell'opera o del lavoro.

Art. 15**Orario di lavoro e spese accessorie.**

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 16
Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 17
Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 18
Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, esuccessive modificazioni, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:

- a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- a tutti i responsabili dei settori comunali;
- all'organo di revisione.

3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli.

Art. 19
Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) I contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.


Art. 20
Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 21
Entrata in vigore.


1. Il presente regolamento entra in vigore il decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione della delibera di approvazione all'Albo Pretorio del presente Comune.



Il presente regolamento:

- è stato deliberato dalla giunta comunale nella seduta del con atto n.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al
- è entrato in vigore il

Data



Il segretario comunale

.....

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.